

DOCUMENTO INFORMATIVO

Ex art. 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SIENA, 4 DICEMBRE 2008 PIANO DI STOCK GRANTING PER L'ESERCIZIO 2007

(a) Obiettivi del piano

L'offerta gratuita delle azioni è relativa ad una quota del premio aziendale per l'anno 2007.

Il piano ha lo scopo di motivare i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e di Gruppo. Esso costituisce uno strumento importante per accrescere il clima partecipativo dei dipendenti alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della remunerazione dei dipendenti ai risultati complessivi della Banca e del Gruppo stessi ed alla creazione di valore per gli azionisti.

Per questa ragione si è deciso, in accordo con gli organismi sindacali, di corrispondere ai dipendenti una quota del premio aziendale in una logica di collegamento tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati per la redditività complessiva dell'Azienda e del Gruppo, mediante offerta gratuita di azioni (stock granting) della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

(b) Modalità di assegnazione

L'incentivazione dei dipendenti avverrà attraverso l'offerta gratuita di azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 2357 *ter* del codice civile. Tali azioni verranno acquistate sul mercato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, nel rispetto delle correnti modalità di intermediazione del mercato azionario ed esclusivamente sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 agosto 2008, attese le istanze in tal senso manifestate dalle Organizzazioni Sindacali e subordinatamente all'approvazione del piano "stock granting" da parte dell'Assemblea dei Soci, ha deliberato di consentire eccezionalmente a singoli dipendenti la possibilità di richiedere, in alternativa all'assegnazione delle azioni, la monetizzazione del relativo valore, fermo restando il costo complessivo dell'operazione per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

(c) Dipendenti ai quali è riferito il piano

Il piano è rivolto a tutti i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aventi contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di formazione e lavoro nonché contratto di inserimento e di apprendistato professionalizzante.

(d) Schema di incentivazione

In relazione all'esercizio 2007, il livello di raggiungimento dell'obiettivo stabilito per quanto riguarda il risultato operativo netto, preso a base per la determinazione dell'importo del premio cui correlare la quantità di azioni da assegnare ai dipendenti, pesato secondo le previsioni contrattuali vigenti (80% Banca MPS e 20% Gruppo MPS), si colloca nella fascia tabellare 98 – 102. Ciò comporta l'attribuzione di un premio in azioni del valore singolo di 2.000,00 €, che sarà proporzionato per ogni dipendente secondo le regole in atto per l'attribuzione della prima quota (monetaria) del premio di produttività stesso.

Il numero di azioni da attribuire verrà determinato considerando quale valore unitario di riferimento dell'azione la media dei prezzi dell'azione ordinaria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. registrati in borsa nell'ultimo mese, con ciò intendendosi il periodo intercorrente dal giorno di assegnazione delle azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

Ai beneficiari del piano, salvo gli eventuali interessati alla monetizzazione sostitutiva di cui al punto **b)**, ultima parte, verranno assegnate azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con godimento regolare, che saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data.

(e) Vincolo di intrasferibilità temporanea delle azioni

Le azioni sono, sin dal momento dell'assegnazione, di proprietà di ciascun dipendente.

Le azioni - fino a concorrenza di un valore annuo di 2.065,83 € determinato con i criteri di cui al punto **(d)**, prima parte, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51, comma 2, lettera g) del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in breve TUIR) per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive - saranno assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità temporanea per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione.

In caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del dipendente prima che siano decorsi tre anni dalla data di assegnazione delle azioni, queste rimarranno assoggettate al vincolo di intrasferibilità temporanea sino alla scadenza originariamente definita.

(f) Dividendi

In pendenza del vincolo di intrasferibilità temporanea i dividendi e gli altri proventi di natura patrimoniale saranno regolarmente riconosciuti a ciascun proprietario delle azioni.

(g) Diritto di voto

Ciascun beneficiario del piano potrà esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

(h) Aumenti di capitale gratuiti

Ciascun beneficiario del piano dovrà impegnarsi a sottoporre le azioni che gli dovessero essere assegnate per effetto di aumenti di capitale a titolo gratuito, in proporzione alle azioni ricevute in attuazione del piano stesso, al vincolo di intrasferibilità temporanea fino alla scadenza del terzo anno dall'originaria assegnazione.

(i) Aumenti di capitale a pagamento

In caso di aumenti di capitale a pagamento mediante offerta in opzione ai soci, ciascun beneficiario del piano potrà utilizzare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni e queste ultime saranno libere da vincoli. Qualora il dipendente dovesse optare per la vendita a terzi del diritto di opzione, il ricavato di tale vendita sarà liberamente disponibile.

(j) Concambio

In caso di operazione di integrazione societaria, che preveda l'assegnazione di azioni in concambio, le stesse resteranno vincolate fino alla scadenza del terzo anno dall'originaria assegnazione.

(k) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del Piano

Viene proposto all'assemblea dei soci: (i) di costituire una "Riserva assegnazione utili ai dipendenti" per complessivi € 27.500.000, con utilizzo per un ammontare corrispondente della "Riserva straordinaria" che pertanto verrà a ridursi da € 1.394.999.041,20 a € 1.367.499.041,20; e (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 mesi dal giorno dell'Assemblea, la facoltà di procedere all'acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, nel rispetto delle correnti modalità di intermediazione del mercato azionario ed esclusivamente sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e in osservanza di quanto stabilito all'art. 2.6.7 del Regolamento della medesima emanato (Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.). Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dal Regolamento (CE) n° 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato. L'effettuazione delle operazioni di acquisto con tali modalità resterà esclusivamente una facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza alcun obbligo del Consiglio di Amministrazione stesso in tal senso. Tali acquisti saranno effettuati fino al limite massimo di n. 22.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 30%, nel suo minimo, e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto;

Vengono inoltre conferite al Consiglio medesimo, ai sensi del successivo art. 2357 ter, le facoltà di: (i) definire il piano di assegnazione; (ii) approvare il Regolamento, che stabilirà, tra l'altro, le relative modalità di assegnazione; (iii) disporre delle azioni acquistate per l'assegnazione gratuita ai dipendenti della Banca, dopo averne stabilito il numero puntuale, considerando quale valore unitario di riferimento dell'azione quello indicato al precedente punto **(d)**, prima parte.